



COMUNE DI SESTOLA

Provincia di Modena

IL SINDACO

Corso Umberto I, n. 5 – 41029 Sestola (MO) – Tel. 0536/62743 – fax 0536/61330
email: sindaco@comune.sestola.mo.it - PEC: comune@cert.comune.sestola.mo.it
P.IVA: 00511340366

Ordinanza n. 1543/2018

Dalla Residenza Municipale, li 28 dicembre 2018

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Divieto di utilizzo di contenitori di vetro o lattine per la somministrazione di bevande di qualsiasi genere nonché l'uso, il porto e la detenzione di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, ecc.) ed altri offendicula (es. spray urticanti) nel Palazzetto dello Sport di Sestola nelle serate del 30 e 31 dicembre 2018 e del 1° gennaio 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Palazzetto dello Sport di Sestola nelle serate del 30 e 31 dicembre 2018 e del 1° gennaio 2019 si svolgeranno 3 eventi organizzati dalla CIM 1 Eventi s.r.l.s.;
- che per l'occasione si prevede un grande afflusso di persone finalizzato alla socializzazione ed ai festeggiamenti;
- che è necessario apprestare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo al fine di assicurare ai partecipanti una fruizione pacifica e tranquilla degli eventi, anche in una situazione di particolare affollamento e sovraccitazione, contrastando il verificarsi di eventi che possano alimentare episodi di inciviltà e vandalismo recando disturbi e disagio;
- considerato che per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a tutela della pubblica incolumità e per prevenire possibili episodi di vandalismo e violenza, l'utilizzo di contenitori in vetro o lattine può ritenersi fonte di pericolo, come pure quella di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi) ed altre offendicula (es. spray urticante), come verificatosi recentemente in altri contesti e riportato dalla stampa nazionale;

Valutato che occorre prevenire condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza dei partecipanti agli eventi in programma, attraverso l'introduzione del divieto, all'interno del Palazzetto dello Sport, dell'utilizzo di contenitori per bevande in vetro o lattina;

Valutato altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione e il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, costituita dalla partnership pubblico/privato;

Ritenuto sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlata alle peculiarità di tempo e luogo che caratterizzano questi eventi;

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- l'art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017 e la Legge n. 132/2018;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 114/98;
- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Considerato che la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo terminerà i lavori in data 29.12.2018 a seguito di sopralluogo presso la struttura Palazzetto dello Sport;

Ritenuto opportuno adottare la presente ordinanza in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

ORDINA

1. Alla CIM 1 Eventi s.r.l.s., all'interno del Palazzetto dello Sport di Sestola, il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e/o lattine per la somministrazione di bevande di qualunque genere, nonché il controllo sull'uso, il porto e la detenzione di articoli pirotecnici (mortaretti, petardi, ecc.) ed altre offendicula (es. spray urticanti);
2. Alla CIM 1 Eventi s.r.l.s. l'utilizzo di metal detector per il controllo dei partecipanti agli eventi (uno per ciascun ingresso).
3. Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida per le giornate del 30 dicembre 2018, 31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura di Modena ed all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Modena.

La violazione di cui al punto 1 della presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 (misura ridotta € 50,00).

La violazioni di cui al punto 2 della presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.200,00 (misura ridotta € 400,00).

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- . Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- . Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- . Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

**Il Sindaco
Marco Bonucchi**

Firmato da:
MARCO BONUCCHI
Codice fiscale: BNGMRC57T02G393E
Valido da: 08-06-2017 09:02:27 a: 08-06-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-12-2018 12:50:59
Approvo il documento